

Ἀλεξάνδρεια – Alessandria

Rivista di glottologia

Direttore

Giovanna Rocca

Comitato di Direzione

Mario Enrietti

José Luis García Ramón

Renato Gendre

Mario Negri

Vincenzo Orioles

Diego Poli

Michael Weiss

Comitato scientifico-redazionale

Emmanuel Dupraz

Giulio Facchetti

Daniel Kölligan

Angelo Mercado

Marta Muscariello (Caporedattrice)

Erika Notti

Francesca Santulli

Daniela Urbanová

Tutti i contributi inviati alla rivista, secondo le modalità indicate nelle Norme Redazionali, sono sottoposti a una procedura di *peer review* che ne garantisce la validità scientifica.

Abbonamento

In Italia: Istituzioni € 80,00

Privati € 50,00

Per l'estero: Istituzioni € 100,00

Privati: € 70,00

Il pagamento può essere effettuato tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 10096154 (IBAN IT64X0760110400000010096154) intestato alle Edizioni dell'Orso s.r.l.

– bonifico bancario su conto corrente n. 15892 (IBAN IT22J0306910400100000015892) a favore delle Edizioni dell'Orso s.r.l.

– carta di credito (circuito Paypal) attraverso il link <http://www.ediorso.it/cc/index.html>

I Soci dell'Associazione Culturale 'Alessandria' riceveranno la rivista in omaggio.

Registrato presso il Tribunale di Alessandria al nr. 646 (27 luglio 2010).

Direttore responsabile: Lorenzo Massobrio

Ἀλεξάνδρεια
Alessandria

14-15 – 2020-2021

Rivista di glottologia



Edizioni dell'Orso
Alessandria

“Alessandria” è una rivista di glottologia del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università IULM di Milano ed è pubblicata grazie al contributo dell’Università.

Si ringrazia:
il Lions Club Villanova d’Asti

© 2022

Copyright by Edizioni dell’Orso s.r.l.

Sede legale:

via Legnano 46 - 15121 Alessandria (Italy)

Sede operativa e amministrativa:

Viale Industria, 14/A - 15067 Novi Ligure (AL)

Tel. 0143.513575

e-mail: info@ediorso.it

<http://www.ediorso.it>

Realizzazione informatica di Arun Maltese (bibliotecnica.bear@gmail.com)

Realizzazione grafica a cura di Paolo Ferrero (paolo.ferrero@nethouse.it)

È vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche a uso interno e didattico. L’illecito sarà penalmente perseguibile a norma dell’art. 171 della Legge n. 633 del 22.04.1941

ISSN 2279-7033

ISBN 978-88-3613-254-6

Atti del Convegno

Cinese 灋/法 *fǎ* e ‘dintorni’ entro lo spazio euro-asiatico
Un confronto tra processi di semantizzazione della
nozione di ‘legge’ in culture e lingue diverse tra
Occidente e Oriente

Accademia Ambrosiana / Veneranda Biblioteca Ambrosiana

Milano 10-11 febbraio 2020

a cura di

Emanuele Banfi



Immagine di Themis, dea greca della legge e dell'ordine

Renzo Cavalieri

LA LEGGE DELL'ALTRO: DIRITTO E ALTRE REGOLE IN ASIA ORIENTALE

1. Una premessa

La sistemologia giuridica è quella parte della scienza giuscomparatistica dedicata all'esame e al confronto tra sistemi giuridici. Si tratta di una disciplina nata nell'Europa della fine del XIX secolo, che per molti aspetti continua ancora oggi a risentire del clima candidamente positivistico – e geopoliticamente imperialistico – di quell'epoca.

Nelle tassonomie che tuttora si studiano nelle aule universitarie italiane si distinguono dunque soprattutto due macrotipi di famiglie giuridiche: da una parte quelle appartenenti alla c.d. *western legal tradition*, a sua volta formata dalle due componenti dialoganti e competitive della *common law* inglese e della *civil law* continentale romano-germanica, e dall'altra tutti i sistemi “residuali”, suddivisi, a seconda degli studiosi, in svariati sottotipi su base religiosa, politica o consuetudinaria. In generale, i trattati della materia dedicano soltanto poche pagine al diritto islamico e dei paesi islamici, a quello indù e dell'India e a quelli dei paesi dell'Africa o dell'Asia orientale, ammassati nella categoria dei diritti non-occidentali soprattutto perché accomunati dalla loro alterità alla tradizione europea (o euro-statunitense).

In particolare, i diritti dei paesi del *wen* – ossia di quei paesi in cui si parlano le lingue (c.d. sinoxeniche) che, oltre al cinese, hanno storicamente adottato i caratteri cinesi come forma di scrittura – ossia soprattutto il giapponese, il coreano e il vietnamita – vengono generalmente trattati in maniera unitaria, come appartenenti a un'unica famiglia giuridica caratterizzata da alcuni tratti fondamentali comuni, perlopiù di derivazione confuciana, tra i quali il principio della prevalenza dei riti e delle relazioni sulle leggi, la supremazia degli interessi collettivi su quelli individuali, la preferenza per la conciliazione delle controversie private rispetto al giudizio dei tribunali statali, la priorità data all'armonia sociale e il conseguente scarso apprezzamento per le professioni forensi, l'interazione organica tra burocratismo e clientelismo e via dicendo.

Per oltre un secolo si è comunque generalmente ritenuto che, prima o poi, le differenze ancora presenti sui manuali sarebbero scomparse e tutti i sistemi giuridici extraeuropei si sarebbero “modernizzati”, ossia non soltanto evoluti secon-

do il modello tecnico-formale del diritto occidentale, ma anche gradualmente permeati della concezione occidentale della libertà individuale e dei diritti soggettivi, se non addirittura da quella della democrazia politica.

In effetti, ciò è avvenuto in diverse vicende storiche, la più emblematica delle quali, in ambito est-asiatico, è probabilmente quella giapponese, e in ogni caso, soprattutto negli ultimi decenni, la globalizzazione ha ulteriormente avvicinato e ridotto la varietà dei sistemi giuridici, che in moltissimi campi – si pensi ad esempio alla materia commerciale – si sono tutti uniformati o almeno armonizzati ai modelli dominanti.

Questa grande trasformazione ha tuttavia operato soprattutto su alcune delle componenti (o fonti, o formanti) che interagiscono in ciascun sistema giuridico per produrre il diritto vivente; in particolare, ha permeato profondamente quella legislativa (la “legge” in senso stretto), con un forte impatto omogeneizzante, ma ha avuto un effetto più debole sulla giurisprudenza dei tribunali, sulla dottrina accademica e soprattutto sulle infinite componenti metagiuridiche che influenzano, più o meno direttamente, la vita del diritto (ad esempio quelle politiche, etiche, culturali, relazionali...) e che pure contribuiscono a comporre la dimensione operativa delle regole giuridiche, ossia la *law in action*.¹

Anche di fronte alla globalizzazione del diritto, cioè, il modo in cui la legge trova concreta realizzazione, la *law in action*, assume in ciascun luogo specifiche caratterizzazioni locali, determinate da tradizioni sociali, etiche e politiche autoctone e da diverse concezioni del diritto, della giustizia e persino dell’individuo.

Simili considerazioni valgono per la lingua. Anche il lessico giuridico diventa sempre più comune e uniforme, travalicando molte barriere linguistiche: si pensi soltanto alla diffusione globale degli anglicismi giuridici (*franchising, privacy, joint venture...*). Ma, anche in questo caso, in ciascun luogo tale processo comporta un adattamento del significato dei termini e delle locuzioni alle condizioni locali, e tale adattamento può condurre anche a significativi scostamenti semantici.

Per questo motivo così come l’analisi comparata del fenomeno giuridico non può limitarsi al dato formale, anche quella del linguaggio giuridico deve indagare la natura del diritto vivente facendo uso di strumenti e metodologie che appartengono a diverse discipline, come l’antropologia, la sociologia o la politologia,

¹ Anche senza spingersi sino all’Asia orientale, il giuscomparatista deve sempre considerare che “(...) in aree territoriali distinte, leggi identiche danno luogo a soluzioni applicative diverse o che soluzioni applicative identiche sono il prodotto di leggi diverse, o convivono con definizioni dotte diverse, o sono fatte dipendere da motivazioni logiche opposte e incompatibili, e così via.” Sacco 1992, p. 127.

che consentano all'osservatore di andare al di là del mero e talvolta illusorio dato legale formale.

2. Legge e modello

Per un giurista europeo la parola legge (*loi, gesetz*, parzialmente anche *law*) ha soprattutto due significati.

Il significato formale è quello di atto normativo primario prodotto da un organo dotato del potere legislativo. Per estensione, per legge si può intendere anche il formante legislativo di un sistema in generale, e dunque comprendervi anche atti normativi secondari o subordinati come i decreti o i regolamenti, facendone sostanzialmente un sinonimo di legislazione (quella che gli inglesi chiamano *statutory law*, come contrapposta a *case law*).

In senso sostanziale, invece, legge non significa solo atto normativo, ma norma o insieme di norme giuridiche (generali e astratte), e se ne estende la portata semantica sino a identificarla con il diritto positivo *tout court*. Ciò è particolarmente evidente nel caso dell'inglese *law*, ma vale anche nelle altre lingue europee, così come anche nel cinese e nel giapponese moderni. E l'estensione può ampliarsi ancora – ma qui forse il giurista comincia ad avere qualche esitazione – sino a congiungerla all'idea di regola naturale o di precetto divino e dunque a riconnettere la legge alla sfera dell'etica, alle radici stesse della nozione di giustizia.

In cinese moderno, ma anche in giapponese (*ho*) e – indirettamente – in vietnamita (*pháp*) e coreano (*beop*), la parola legge si esprime con il sinogramma *fa* 法, un carattere nato mille anni prima di Cristo, che nei secoli è stato utilizzato nella letteratura cinese e dell'Asia orientale con significati molto diversi a seconda delle varie scuole di pensiero, talvolta persino antitetici; da quello attribuitogli dagli scritti dei legisti (la scuola della legge (*fajia*), appunto) a quello dei canoni buddhisti, nei quali *fa* è la traduzione in *wen* della parola sanscrita *dharma*.

I filologi discutono delle origini della parola; nella sua forma arcaica il carattere conteneva un elemento simbolico, il *xiezhi*, mitico caprone unicorno, giudice delle anime nell'Aldilà e ideale di giustizia ed equità, e dunque un collegamento "grafico" diretto tra legge, diritto e giustizia², ma vi erano anche altre componenti

² "Nel carattere impiegato per convogliare il senso di "diritto positivo" (*fa* 法) si nasconde un *xièzhì*. Infatti, le tre gocce d'acqua rappresentate nella parte sinistra del carattere 法 simboleggiano gli specchi d'acqua dove il *xièzhì* dimorava. Acque dalla superficie piatta, allegoria dell'imparzialità dell'azione del *xièzhì*. La parte destra del carattere richiama il corno, e la sua sovranaturale abilità di espellere e allontanare (*qu* 屈) tutto ciò che retto non era.". Sapio

che forse richiamavano le pratiche rituali dei processi penali delle dinastie pre-imperiali. In ogni caso, dall'epoca di Confucio (VI sec. a.C.) in poi il carattere *fa* ebbe anche e soprattutto il significato di standard o modello, e in particolare di “modello regolativo”³.

Ricostruire il perimetro semantico di un termine tanto importante e tanto a lungo utilizzato nella filosofia e nella cultura politica cinese, per di più recentemente imbevuto di contenuti estranei alla tradizione nazionale e oggetto di una rapidissima e radicale trasformazione, è evidentemente un'impresa di estrema complessità. Ma non è forse tanto nella natura del *fa* in sé, quanto nel contesto in cui esso operava nelle società confuciane tradizionali, che si può riscontrare una delle sue caratteristiche più importanti.

La legge era infatti solo uno degli strumenti necessari per garantire l'equilibrio della comunità; ve n'erano altri, tutti reputati altrettanto indispensabili. I confuciani, in particolare, ritenevano fondamentale l'utilizzo simultaneo e interattivo di almeno cinque sistemi (o “modelli”) regolativi: “(...) *dao* 道 (il principio di ordine cosmico da cui discendevano i criteri etici), *de* 德 (il carisma morale), *li* 礼 (le norme rituali e cerimoniali), *xisu* 习俗 (le prassi consuetudinarie e i costumi locali) e, appunto, *fa* 法 (i modelli normativi veri e propri, prescrittivi, codificati e resi pubblici)⁴. La capacità di utilizzare in modo coordinato e armonioso l'intera gamma degli utensili disponibili garantiva la superiore efficacia di quello che veniva chiamato il “governo dell'uomo” (*renzhi* 人治) su quello “della legge” (*fazhi* 法治): “Se lo dirigi con le leggi e lo domini con le pene il popolo disobbedirà e non proverà vergogna; se lo dirigi usando la virtù e i riti, il popolo avrà pudore e si sottometterà alle regole” (Confucio, Dialoghi, II, 3).

Questo atteggiamento, che rifletteva una visione olistica del governo, fu insieme causa ed effetto della concentrazione del potere nelle mani di un solo soggetto che fu tipica dell'impero cinese così come di tutte le monarchie asiatiche. E non conta tanto che poi tale soggetto si sia storicamente incarnato in istituzioni politiche ed amministrative estremamente articolate e complesse, come furono quelle della burocrazia celeste; il potere era comunque uno solo, non soltanto politico e in qualche modo nemmeno soltanto “statale”, ma anche etico-religioso, carismatico-cerimoniale, economico-militare. Le innumerevoli competenze degli organi pubblici (dalla giustizia alle cerimonie religiose, dai lavori pubblici ai concorsi per le cariche mandarinali ...) erano sì suddivise funzional-

2020a. <https://sinosfere.com/2020/10/25/flora-sapio-giustizia-e-mito-lungo-il-filo-della-storia-la-figura-del-xiezhi/>.

³ “Se è vero che le ‘leggi’ fungono da *fa*, ovvero da modelli regolativi, ebbene, non è detto che tutti i modelli siano “norme giuridiche”. Andreini 2015, p. 13.

⁴ Andreini 2015, p.15.

mente tra organi centrali e locali, ed erano anche previsti meccanismi di *checks and balances* interni all'amministrazione, ma sino alla modernità non fu mai teorizzata né praticata qualcosa di simile a una separazione tra poteri indipendenti.

Del resto, anche se non sono mancati nella storia cinese e dell'Asia orientale i momenti in cui potentati religiosi, o economici, o militari, hanno indirizzato od ostacolato le politiche centrali, si trattava comunque sempre di dinamiche interne all'unico potere statale, mentre non vi fu mai un confronto tra poteri distinti e conflittuali come quello che il Sacro Romano Impero ebbe a gestire per secoli con soggetti potenti e indipendenti come la Chiesa romana, la nobiltà feudale o i comuni mercantili e nel cui alveo ebbe appunto origine l'idea della divisione dei poteri.

L'idea cinese del potere era quella di un dominio totale sul mondo (*Tianxia* 天下), attribuito a un solo legittimo sovrano e alla sua macchina amministrativa, che aiutava il monarca a gestirlo e ne garantiva la conformità e la coerenza con il *dao*. Nell'esercizio di tale potere, il sovrano utilizzava contemporaneamente tutti i "modelli regolativi", incluso quello normativo per eccellenza, il *fa*, inteso non come il prodotto di "un" potere distinto dello stato – per quanto in qualche modo superiore agli altri come quello legislativo –, ma il modello stabilito da un unico potere indiviso.

3. Governo della legge e governo dell'uomo nel diritto cinese contemporaneo

Oggi, se della legge consideriamo il solo significato formale di atto normativo primario, *fa* significa qualcosa di molto simile a quello che intendiamo in Italia, appunto, con la parola legge. E ciò vale non soltanto per il Vietnam, che ha conosciuto la colonizzazione francese, e per Giappone e Corea, che comunque hanno una lunga familiarità con le strutture giuridiche e istituzionali occidentali, ma anche per un paese come la Cina, che è nuovo all'importazione di modelli giuridici e amministrativi esteri ed è caratterizzato da una forma di stato e di governo del tutto dissimile da quelle liberal-democratiche, ma che comunque negli ultimi anni ha ristrutturato la maggior parte del proprio apparato normativo sulla base dei calchi giuridici globali dominanti.

Tale fenomeno è particolarmente evidente in alcuni ambiti del diritto, ad esempio nelle materie contrattuale o societaria, più permeabili alle influenze esterne, ma pervade trasversalmente un po' tutti i settori. Ad esempio, è molto istruttiva la lettura di un'opera legislativa recentissima e di fondamentale importanza come il codice civile cinese, entrato in vigore il 1 gennaio 2021 dopo quasi settant'anni di dibattiti e progetti.

Il codice copre tutte le materie canoniche del diritto civile – diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, obbligazioni e successioni – ed è non soltanto

il primo codice civile adottato dalla Repubblica Popolare Cinese dalla sua fondazione, ma anche la prima legge in assoluto della Cina socialista ad essere denominata “codice” (法典, *fadian*, giapponese *hōten*).

Sia nella struttura generale e nel linguaggio, sia nella stragrande maggioranza degli istituti, la legge riprende più o meno letteralmente meccanismi e formule utilizzate da altri codici europei e asiatici, rivelando la sua piena adesione ai modelli romanistici. Certo, persino qui, soprattutto in alcune parti, si nota una tendenza alla vaghezza e all’indeterminazione che lascia agli interpreti uno spazio maggiore di quello che si riscontra negli atti legislativi dei paesi europei (del resto è la stessa lingua cinese ad essere più propensa alla suggestione che alla precisione), ed è vero anche che appaiono qua e là alcuni sprazzi di quelle che vengono chiamate le “specificità” o i “colori” cinesi (中国特色 *Zhongguo tese*), ma si tratta di fenomeni marginali: nel complesso, l’impianto, le forme, la terminologia e gli istituti del codice civile non differiscono in modo sostanziale da quelli a cui siamo abituati⁵.

Certo, si può osservare che, rispetto a quello in uso nei paesi democratici, è il modo di produzione delle leggi ad essere diverso in una Cina monopartitica e senza suffragio universale. Ma tale differenza attiene in realtà più alla legittimazione del legislatore che alla natura degli atti normativi prodotti: nel momento in cui la linea politica del partito comunista diventa “legge”, e come tale viene cristallizzata, essa tende sempre a piegarsi alle forme del diritto (e dunque anche del diritto globale) e almeno in parte anche ai suoi contenuti. Vi sono naturalmente settori in cui i contenuti delle leggi cinesi divergono in modo radicale da quelli delle loro omologhe occidentali, in particolare nell’ambito del diritto pubblico e del processo penale, ma persino in questi settori è percepibile una certa permeabilità ai modelli formali universali.

Ma è quando si sposti l’oggetto dell’analisi dalla *law in the books* e si cerchi di comprendere come le norme di questo codice, così come quelle delle altre leggi, saranno concretizzate nell’attività di interpretazione e applicazione svolta dagli organi amministrativi e giurisdizionali, che ci si accorge che la *law in action* – in Cina ma, in misura minore, un po’ in tutti i sistemi giuridici contemporanei dell’Asia orientale – è caratterizzata proprio da una particolare interazione di diversi sistemi di regole (giuridiche e metagiuridiche), che operano su piani e secondo modalità di vario genere e che spesso non sono nemmeno interamente formalizzati o verbalizzati.

Sull’interpretazione e l’applicazione (o disapplicazione) della legge può interferire il principio gerarchico, che ha un ruolo cardinale nell’organizzazione

⁵ Timoteo 2020, *passim*.

sociale cinese e che riguarda, oltre alla magistratura e in genere agli enti pubblici, anche le imprese o le famiglie; oppure possono farlo le relazioni personali, le famigerate *guanxi*, la rete sociale in cui ciascun individuo è posizionato e della quale la reputazione è valore fondante⁶; o ancora può essere semplicemente la necessità – diffusamente avvertita da amministratori e giudici – di conformare la regola legale generale e astratta teoricamente applicabile in uno specifico caso amministrativo o giudiziario alla volontà particolare e concreta di chi detiene il potere.

Fatto sta che, se un giudice lo ritiene opportuno, perché convinto o perché indotto a farlo nel caso oggetto del suo giudizio da principi e da regole diverse da quelle formali dettate dalla legge, è probabile che egli disattenderà il dettato normativo, o ne forzerà l'interpretazione, o eventualmente farà in modo di disapplicarlo, ad esempio imponendo alle parti la mediazione della controversia in atto (sebbene per la legge la mediazione di una lite debba sempre essere una scelta libera e spontanea), oppure utilizzando in modo molto libero strumenti processuali come termini o prove, potendo contare da un lato sull'avallo dei tribunali d'appello competenti e dei propri superiori, e dall'altro sulla passiva accettazione da parte degli avvocati, che nel sistema cinese sono del tutto privi della forza di obiettare.

Agli occhi di un giurista occidentale, l'influenza di questi elementi extralegali sulla sfera giuridica costituisce una perturbazione indebita di quello che dovrebbe essere il corretto, equo e imparziale svolgimento dell'attività amministrativa o giudiziaria e rende molto meno certa la correttezza tecnica della soluzione adottata nell'interpretazione e nell'applicazione della norma legale.

Ciò non significa (necessariamente) che la legge venga violata o stravolta da chi dovrebbe interpretarla e applicarla. Certo, vi sono casi nei quali le interferenze hanno un forte effetto distorsivo della norma da applicare, e a volte può anche essere difficile tirare una linea di demarcazione tra le influenze gerarchiche o clientelari che in qualche modo sono lecite e accettabili e fenomeni illeciti di natura corruttiva, ma al di là delle sue manifestazioni patologiche, l'interazione di cui sopra è considerata una parte naturale della dinamica legislativa, ed è accettabile che la legge subisca un adattamento che, in un'ottica europea, appare invece come una grave forma di dissociazione tra il dettato normativo e la sua attuazione.

Tutto ciò, come si diceva, vale soprattutto in alcuni settori, tra i quali vi sono quelli relativi allo statuto personale, nei quali non è tanto la regola politica a interagire con quella giuridica, quanto quella morale/sociale.

⁶ Schramm / Taube 2003, p. 22.

Un esempio evidente, come spessissimo accade nei diritti extraeuropei, è quello del diritto di famiglia. Le più recenti disposizioni della legge cinese sul matrimonio, riprese ora appunto dal codice civile, prevedono un regime del rapporto matrimoniale e del divorzio ampiamente ispirato a modelli stranieri e sensibile ai temi più innovativi della tutela dei diritti delle donne e dei minori, tuttavia è noto che i giudici cinesi stentano ad applicarlo e tendono piuttosto a invocare (e di fatto a imporre alle parti in lite) soluzioni rispettose dell'armonia coniugale e degli altri valori confuciani tradizionali anche laddove qualsiasi tecnica ermeneutica imporrebbe loro una decisione radicalmente diversa⁷.

Nell'interpretazione del dettato normativo, dunque, politica, etica, giustizia, relazioni sociali ed economiche si intrecciano in Cina in un modo che non ha equivalenti in Occidente:

“L'interprete italiano o europeo dei testi prodotti nella Rpc talvolta si muove entro una sfera esegetica esterna alle interpretazioni comunemente accettate e seguite da chi è a pieno titolo membro della comunità di creatori ed esegeti di tali testi. Tale alterità al testo fa sì che l'interprete operi entro una cornice esegetica i cui contorni sono tracciati dai principi che danno vita al diritto (penale) quale esso esiste nel nostro ordinamento. Ma che non necessariamente rispecchiano l'ambiente entro cui il diritto (penale) cinese si sviluppa ed opera.” (Sapio 2020b, p. 2)

Come si accennava sopra, l'interferenza di sistemi di regole alternative a quelle legali nella *law in action* è meno frequente in campo patrimoniale, ma anche qui, persino in materie teoricamente molto “globalizzate” come quella dei contratti internazionali, sono individuabili quelle che all'occhio di un giurista occidentale appaiono come perturbazioni nell'applicazione delle leggi. Per fare un solo esempio, è frequente che il giudice cinese, quando pure sia tenuto dalla legge ad applicare a una controversia contrattuale internazionale un diritto straniero, si rifiuti di farlo, generalmente adducendo la propria incapacità di valutarne correttamente le norme, e finisca per applicare sempre il diritto locale, con il sostegno implicito delle corti superiori⁸.

4. La legge come strumento di governo non esclusivo

Ma quella sopra descritta è veramente una forma di dissociazione tra *law in the books* e *law in action*? O non è piuttosto che la nozione stessa di *fa* comporta

⁷ D'Attoma 2014, *passim*.

⁸ Cavalieri 2012, p. 109.

una modalità di concretizzazione della regola legale diversa da quella che può avere un giurista occidentale?

Per cercare di inquadrare questa domanda è necessario tenere conto di due elementi ai quali abbiamo già fatto brevemente cenno.

Il primo è che, come sempre nella storia cinese, lo stato opera in base al principio dell'unità dei poteri (oggi sotto la guida del partito comunista) e il soggetto che dovrebbe garantire la piena e corretta attuazione degli atti normativi, ossia la magistratura, non solo non è autonomo e indipendente, ma anzi è direttamente ed esplicitamente subordinato alla politica.

In Cina la coerenza e la razionalità dell'applicazione della legge da parte delle corti di giustizia non è dunque oggetto di alcun controllo se non quello gerarchico interno, non vi sono soggetti indipendenti a cui rendere conto: nel mettere in pratica la normativa, tutti gli organi dello stato, indipendentemente dalla loro appartenenza all'uno o all'altro "potere", agiscono in modo coordinato, conforme alla guida e all'indirizzo del partito comunista e sotto il controllo della piramide degli organi amministrativi e giudiziari, *in primis* della Corte Suprema del Popolo⁹.

I modi in cui il sistema riesce a garantire che tutti gli organi statali rispettino tale indirizzo non sono completamente formalizzati. Il partito dispone di un ampio arsenale di strumenti di intervento, dalla più leggera persuasione al più drastico provvedimento *ad personam*, e l'efficacia di tali strumenti è garantita anche dalla quasi completa coincidenza tra l'appartenenza al partito stesso e la titolarità di cariche dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche. In ogni caso, tali caratteristiche sistemiche fanno sì che la fonte di produzione legale (la legge) sia ontologicamente collegata a formanti di origine non legale e persino non statale.

Il secondo motivo è che la legge è soltanto uno degli *instrumenta regni* disponibili. La Costituzione cinese non prevede il controllo della costituzionalità delle leggi; quando la dirigenza cinese parla di governare il paese per mezzo della legge (*yifa zhiguo* 依法治国) – e recentemente lo fa con notevole insistenza, anche per rafforzare la propria legittimazione – non intende niente di paragonabile al "nostro" governo della legge, nel quale la legge da un lato è sottoposta al limite inviolabile del rispetto dei diritti fondamentali e dall'altro si erge a sua volta a baluardo contro l'arbitrio del potere politico, ma fa piuttosto riferimento a una modalità di governo nella quale alla legge è riconosciuta una funzione importante, ma esclusivamente strumentale.

In Cina, governare continua a comportare la capacità di fare un uso sistematico e simultaneo della legge insieme a tutti gli altri strumenti a disposizione, e

⁹ Cardillo 2020, *passim*.

anche se oggi hanno nomi nuovi, tali strumenti sono gli stessi di sempre: il nuovo *dao* è l'ideologia o l'etica nazionale, il carisma dei dirigenti non è più la virtù confuciana del *de*, ma primato morale e tecnologico, e anche le norme rituali e cerimoniali (*li*) e le consuetudini locali (*xisu*) hanno cambiato forme e contenuti, ma continuano a esistere e ad operare.

Naturalmente, molte delle caratteristiche descritte sono dovute all'appartenenza della Cina alla famiglia dei paesi socialisti, ma in altre proporzioni – e con modalità molto più sfumate – fenomeni simili o paragonabili avvengono anche in Giappone o in Corea del Sud, ossia in paesi ricchi, moderni e democratici, dotati di un controllo di costituzionalità delle leggi e di una magistratura indipendente. Anche lì le gerarchie, interne ed esterne alla pubblica amministrazione, giocano un ruolo centrale, anche lì le istituzioni operano tenendo conto di sistemi di regole non giuridiche alternative, di tipo morale, sociale e relazionale.

Per menzionare giusto un paio di evidenze delle complesse interazioni tra regole giuridiche e regole extragiuridiche che hanno effetto sulla *law in action* negli altri paesi dell'area, si pensi ad esempio, nel caso giapponese, alla palese difformità esistente tra il principio costituzionale e legislativo della laicità dello Stato e il ruolo ufficialmente attribuito nell'ambito delle istituzioni nazionali allo shintoismo come religione nazionale¹⁰. Oppure, per guardare all'attualità, alla recente, intricatissima vicenda del processo a Carlos Ghosn, il top manager oggetto tra il 2018 e il 2020 di una lunga e illegittima detenzione in carcere, che ha confermato non solo la permeabilità delle procure giapponesi alle influenze extragiudiziarie, ma anche e soprattutto l'acritica accondiscendenza dei giudici verso le richieste dei procuratori e verso la loro interpretazione della legge¹¹, e che ha persino condotto il Gruppo di Lavoro sulla detenzione arbitraria del Consiglio delle Nazioni Unite sui Diritti Umani a stigmatizzare (20 novembre 2020) il comportamento dell'autorità giudiziaria giapponese, viziato da un "(...) extrajudicial abuse of process"¹².

Neanche la Corea è esente da simili fenomeni. Si pensi ai molti e stratificati ostacoli applicativi che stanno trovando le riforme legislative adottate negli ultimi decenni per tutelare i diritti delle donne e favorirne una piena emancipazione¹³, ma anche alla tollerata opacità di un mercato fortemente relazionale, nel quale gli interessi economici e quelli politico-amministrativi tendono a confon-

¹⁰ Colombo 2011, *passim*.

¹¹ Il Giappone è stato definito "il paradiso dei PM". Colombo 2019, p. 115.

¹² Nikkei Asia, 24 novembre 2020; <https://asia.nikkei.com/Spotlight/Society/UN-panel-rebuked-Japanese-prosecutors-in-handling-Ghosn-case>. Il testo del report è disponibile sul sito dell'OHCHR.

¹³ Lee 1995, p. 502.

dersi e gli operatori possono facilmente abusare del proprio potere, ignorando le regole legali a tutela dei dipendenti o dei fornitori in una condizione di impunità di fatto. Come è stato ben evidenziato da uno studio sulla diffusione della corruzione nel paese:

“(...) in a society with strong personalized networks, loyalty towards certain businesses or business networks often seems to be a more important incentive than constraints provided by formal rules.” (Kalinowski / Kim 2014, p. 7.)

Sebbene in Cina (e in Vietnam) l'interazione tra regole giuridiche ed extra-giuridiche sia fortemente enfatizzata dal carattere socialista dell'ordinamento, non è dunque difficile individuare anche negli altri paesi dell'Asia orientale alcune somiglianze e una concezione in qualche modo condivisa del rapporto tra *law in the books* e *law in action*; appare in ogni caso evidente che, in tutti questi sistemi, al di là della loro forma politica, la mera analisi tecnica fatta secondo la logica e la cultura giuridica “occidentale” non è sufficiente per comprendere pienamente l'operatività della regola legale.

Lo studio dei sistemi giuridici dell'Asia orientale insegna dunque a considerare la legge in una prospettiva dinamica e interconnessa con altri sistemi di regole: studiare il processo di semantizzazione della parola *fa* – come fenomeno diacronico ma anche come dato sincronico – richiede probabilmente, al linguista come al giurista, di superare l'approccio meramente formale, armarsi di competenze ulteriori rispetto a quelle che già ha nella cassetta degli attrezzi tradizionale, e guardare alla legge (e in generale al diritto) come a un fenomeno complesso, su cui agiscono tutti i molteplici fattori specifici di un particolare sistema e che si evolve diacronicamente in una continua stratificazione di modelli.

Riferimenti bibliografici

- Andreini 2020: A. Andreini, *Alcune considerazioni sulla natura del pensiero giuridico cinese antico*, in “Sulla via del Catai”, n.12 (2015), pp. 9-27.
- Cardillo 2020: I. Cardillo, *La legislazione cinese e il ruolo della Suprema Corte del Popolo*, “Mondo Cinese” n.167 (2020), pp. 55-65.
- Cavaliere 2012: R. Cavaliere, *L'applicazione della legge straniera da parte dei tribunali della Repubblica Popolare Cinese*, in R. Cavaliere / P. Franzina (a c. di), *Il nuovo diritto internazionale privato della Repubblica Popolare Cinese; la legge del 28 ottobre 2010 sul diritto applicabile ai rapporti civili con elementi di estraneità*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 103-116.
- Colombo 2011: G. Colombo, *Laicità dello Stato e Shintoismo nella giurisprudenza giapponese*, in K. Tanaka (a c. di), *Geografia e cosmografia dell'al-*

- tro fra Asia ed Europa*, (2011), Biblioteca Ambrosiana / Bulzoni Editore, Milano / Roma, vol. 3 (2011), pp. 147-171.
- Colombo 2019: G. Colombo, *Giappone*, in R. Cavalieri (a c. di), *Diritto dell'Asia Orientale*, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2019.
- D'Attoma 2020: S. D'Attoma, *To trust and to love each other: Forms of mediation in contested divorce cases*, in M. Angelillo (a cura di), *La famiglia nelle culture e nelle società dell'Asia*, Biblioteca Ambrosiana - Bulzoni Editore, Milano / Roma, vol. 5 (2013), pp. 269-282.
- Kalinowski / Kim 2014: T. Kalinowski / S. Kim, *Anti-corruption Policies Revisited: Background Paper on South Korea*, Hertie School of Government, Berlin, 2014.
- Lee 1995: K.C. Lee, *Confucian Ethics, Judges, and Women: Divorce under the Revised Korean Family Law*, "Pacific Rim Law & Policy Journal", n. 4 (1995), pp. 479-503.
- Sacco 1992: R. Sacco, *Introduzione al diritto comparato*, UTET, Torino, 1992.
- Sapio 2020a: F. Sapio, *Giustizia e mito lungo il filo della storia: la figura del xiezhi*", in "Sinosfere - Costellazioni", n.11 (2020); <https://sinosfere.com/2020/10/25/flora-sapio-giustizia-e-mito-lungo-il-filo-della-storia-la-figura-del-xiezhi/>.
- Sapio 2020b: F. Sapio, *Le principali tendenze del diritto penale nella "Nuova Era del Socialismo con le caratteristiche cinesi"*, "Mondo Cinese", n.167 (2020), pp. 93-102.
- Schramm / Taube 2003: M. Schramm / M. Taube, *On the co-existence of guanxi and a formal legal system in the PR China—An institutionalist approach*, in *Proceedings of International Society for New Institutional Economics, 7th Annual Conference*, 2003
- Timoteo 2020: M. Timoteo, *Il codice civile in Cina: oltre i legal transplants?*, "Mondo Cinese", n.167 (2020), pp. 13-23.

Indice

ATTI DEL CONVEGNO “CINESE 灋/法 FÀ E ‘DINTORNI’ ENTRO LO SPAZIO EURO-ASIATICO. UN CONFRONTO TRA PROCESSI DI SEMANTIZZAZIONE DELLA NOZIONE DI ‘LEGGE’ IN CULTURE E LINGUE DIVERSE TRA OCCIDENTE E ORIENTE”

a cura di *Emanuele Banfi*

<i>Emanuele Banfi</i>	Appunti per lo studio della semantizzazione di ‘legge’ in culture e in lingue diverse tra Occidente e Oriente	1
<i>Renzo Cavalieri</i>	La legge dell’Altro: diritto e altre regole in Asia Orientale	9
<i>Lara Colangelo</i>	La formazione del lessico romanistico cinese: riflessioni terminologiche relative alla resa dei concetti di <i>ius</i> e <i>lex</i>	21
<i>Michele Mannoni</i>	Justice and injustice metaphors in the Chinese semiosphere	35
<i>Clara Bulfoni</i>	Il termine <i>fǎ</i> 法 nei fraseologismi cinesi	47
<i>Aldo Tollini</i>	La concezione della legge nel Giappone antico e premoderno attraverso un’analisi linguistica	57
<i>Vincenza D’Urso</i>	La semantizzazione della nozione di ‘legge’ in coreano: dal mondo della religione a quello individuale	69
<i>Daniele Maggi</i>	Appunti bibliografici sulla problematica relativa a vedico <i>ṛtá</i> -	89
<i>Paolo Magnone</i>	Dal <i>ṛtá</i> al <i>dharma</i> : traiettorie della ‘legge’ nell’India antica	109

<i>Donatella Dolcini</i>	Il <i>dharma</i> nella Costituzione dell'Unione Indiana. Una semantizzazione ridimensionata	125
<i>Pier Francesco Fumagalli</i>	Legge, patto, reciprocità: considerazioni linguistiche e interculturali tra Occidente e Oriente	135
<i>Massimo Campanini †</i>	<i>Hākimiyya</i> e <i>amr</i> . Note sulla semantizzazione del potere in contesto islamico	145
<i>Romina Vergari</i>	La semantizzazione della nozione di 'legge' in ebraico antico: osservazioni sul lessema <i>hoq</i>	155
<i>Giovanni Gobber</i>	La motivazione dei nomi per 'legge' e 'diritto' in alcune lingue d'Europa	187
<i>Diego Poli</i>	Consuetudine e diritto fra tradizione e cultura in Grecia, a Roma, in Irlanda	199
<i>Elisa Roma</i>	Le parole per 'legge' nella tradizione irlandese medievale: <i>recht</i> , <i>dliged</i> , <i>cáin</i> , <i>fénechas</i> e altre	245
<i>Gianguido Manzelli</i>	La storia problematica dell'ungherese <i>törvény</i> 'legge'	269
<i>Angelo Michele Piemontese</i>	La nozione di legge (<i>qānūn</i>) in Iran moderno	335

Ἀλεξάνδρεια / Alessandria

Rivista di Glottologia diretta da Giovanna ROCCA

ISSN 2279-7033

- 1 - 2007 (pp. XII-288, € 50,00) 978-88-7694-981-4
2 - 2008 (pp. VI-342, € 50,00) 978-88-6274-102-6
3 - 2009 (pp. VI-224, € 50,00) 978-88-6274-183-5
4 - 2010 (pp. IV-392, € 50,00) 978-88-6274-355-6
5 - 2011 (pp. XXXIV-466, € 50,00) 978-88-6274-319-8
6-7 - 2012-2013 (pp. XCVIII-634, € 90,00) 978-88-6274-440-9
ΦΙΛΟΙΝ. *Scritti in onore di Mario Enrietti e Renato Gendre*, a cura di Marta MUSCARIELLO
8 - 2014 (pp. IV-308, € 50,00) 978-88-6274-653-3
9 - 2015 (pp. IV-200, € 50,00) 978-88-6274-689-2
10 - 2016 (pp. IV-164, € 50,00) 978-88-6274-743-1
11 - 2017 (pp. VI-234, € 50,00) 978-88-6274-761-5
L'opera scientifica di Vittore Pisani nel quadro della glottologia indeuropea fra Ottocento e Novecento, a cura di Mario NEGRI, Giovanna ROCCA e Marta MUSCARIELLO
12 - 2018 (pp. VI-394, € 50,00) 978-88-6274-934-3
Atti del Convegno 'parola' vs. 'Parola' in lingue e culture diverse: tra Occidente e Oriente, a cura di Emanuele BANFI e Chiara PICCININI
13 - 2019 (pp. VI-302, € 50,00) 978-88-3613-115-0
Atti del Convegno "parola enigmatica ed enigmi", a cura di Emanuele BANFI e Chiara PICCININI
Emanuele BANFI e Chiara PICCININI, Note introduttive • Alessandra C. LAVAGNINO, Xunzi 荀子, maestro di enigmi • Clara BULFONI, *Xīhòuyǔ* 歇后语. Locuzioni allegoriche con sottinteso • Chiara PICCININI, Il riferimento a parole enigmatiche nelle opere in cinese di Matteo Ricci SJ • Aldo TOLLINI, Il sistema sinografico della lingua giapponese e la proliferazione di ambiguità ed enigmaticità • Ali FARAJ, Il gioco di parole (*tawriya*) in lingua araba come strumento semantico • Pier Francesco FUMAGALLI, בצלם *Betzelem*. L'azione creativa e il simbolismo biblico • Maurizio GNERRE, Enunciazione ed enigma • Gianguido MANZELLI, La parola enigmatica in tre lingue amerindiane (lakota, nahuatl, mapuche) • Giovanni GOBBER, Quando il non detto fa chiarezza. Per un approccio pragmatico alle dimensioni implicite nelle pratiche

comunicative • Diego POLI, Il “movimento” dello svelare interpretativo e la “stasi” del conoscere istitutivo • Raffaele TORELLA, Gli dèi amano, pare, ciò che è oscuro • Daniele MAGGI, Soluzioni indirette di enigmi nel contesto degli inni del *Rigveda* X, 81 e 82 • Paolo MAGNONE, Enigmi e rompicapi (di nome e di fatto). Persistenza di un *topos* letterario indiano • Donatella DOLCINI, Parole enigmatiche in India tra oscurità involontarie e araldiche fantasie • Federico Albano LEONI, Le *kenningar* degli scaldi tra tropi, enigmi e poesia • VARIA: Caterina SARACCO, Fenomeni di grammaticalizzazione in *bahuvrīhi* germanici • RECENSIONI

14-15 - 2020-2021 (pp. VI-366, € 50,00)

978-88-3613-254-6

Atti del Convegno Cinese 法/法 fǎ e ‘dintorni’ entro lo spazio euro-asiatico. Un confronto tra processi di semantizzazione della nozione di ‘legge’ in culture e lingue diverse tra Occidente e Oriente, a cura di Emanuele BANFI
Emanuele BANFI, Appunti per lo studio della semantizzazione di ‘legge’ in culture e in lingue diverse tra Occidente e Oriente • Renzo CAVALIERI, La legge dell’Altro: diritto e altre regole in Asia Orientale • Lara COLANGELO, La formazione del lessico romanistico cinese: riflessioni terminologiche relative alla resa dei concetti di *ius* e *lex* • Michele MANNONI, Justice and injustice metaphors in the Chinese semiosphere • Clara BULFONI, Il termine *fǎ* 法 nei fraseologismi cinesi • Aldo TOLLINI, La concezione della legge nel Giappone antico e premoderno attraverso un’analisi linguistica • Vincenza D’URSO, La semantizzazione della nozione di ‘legge’ in coreano: dal mondo della religione a quello individuale • Daniele MAGGI, Appunti bibliografici sulla problematica relativa a vedico *ṛtá-* • Paolo MAGNONE, Dal *ṛtá* al *dharma*: traiettorie della ‘legge’ nell’India antica • Donatella DOLCINI, Il *dharma* nella Costituzione dell’Unione Indiana. Una semantizzazione ridimensionata • Pier Francesco FUMAGALLI, Legge, patto, reciprocità: considerazioni linguistiche e interculturali tra Occidente e Oriente • Massimo CAMPANINI †, *Hākimiyya* e *amr*. Note sulla semantizzazione del potere in contesto islamico • Romina VERGARI, La semantizzazione della nozione di ‘legge’ in ebraico antico: osservazioni sul lessema *hoq* • Giovanni GOBBER, La motivazione dei nomi per ‘legge’ e ‘diritto’ in alcune lingue d’Europa • Diego POLI, Consuetudine e diritto fra tradizione e cultura in Grecia, a Roma, in Irlanda • Elisa ROMA, Le parole per ‘legge’ nella tradizione irlandese medievale: *recht*, *dli-ged*, *cáin*, *fénechas* e altre • Gianguido MANZELLI, La storia problematica dell’ungherese *törvény* ‘legge’ • Angelo Michele PIEMONTESE, La nozione di legge (*qānūn*) in Iran moderno

Finito di stampare nel giugno 2022
da Litogi S.r.l. in Milano
per conto delle Edizioni dell'Orso

